
viviFir

Il contesto

- L'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 stabilisce che «*fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.*
- *La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario*
- *Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.*

Il servizio

La norma introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema della Camere di Commercio ,che surroga la vidimazione fisica;

Il sistema camerale ha sviluppato il servizio che sarà accessibile tramite il portale www.ecocamere.it o tramite i siti delle CCIAA con un link all'indirizzo https://vivifir.ecocamere.it/.

Il servizio *Vi.Vi*.FIR. genera il numero univoco da riportare sul formulario di identificazione del rifiuto, sostitutivo della vidimazione, in due modalità:

- On line accedendo al servizio per produrre un modello conforme al formato di legge.
- Applicativamente mediante interoperabilità tra il gestionale dell'utente e il servizio.

Vantaggi per le imprese

- **Ottimizzazione dei tempi**: l'impresa può produrre il formulario on line autonomamente e in qualsiasi momento senza recarsi allo sportello della Camera di Commercio.
- **Minore impatto ambientale:** grazie alla riduzione della mobilità e delle emissioni
- **Riduzione dei costi**: per l'acquisto dei formulari e la manutenzione di hardware obsoleti a fronte di un servizio gratuito.
- **Semplificazione**: grazie all'integrazione con i sistemi gestionali utilizzati dagli utenti che consente di evitare la doppia digitazione dei dati.

Cosa rimane immutato

Rimangono immutati:

- il modello del formulario (*quello previsto dal DM 145/98*).
- Il formato cartaceo del formulario che accompagna ogni trasporto (*non si parla di dematerializzazione del FIR ma solo di vidimazione digitale*);
- le informazioni che i soggetti tenuti dovranno inserire nel formulario;
- le responsabilità in merito alla predisposizione del formulario (*in capo a produttore e detentore)* e al suo contenuto (*ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza);*
- il ruolo delle Camere di commercio (*vidimano il formulario ma non sono destinatarie di informazioni relative all'effettivo utilizzo del FIR emesso)*;
- l'obbligo in capo al trasportatore di trasmettere al produttore copia del formulario compilata e firmata dal destinatario (*la cd. IV^a copia*).

Cosa cambia

Cambiano:

- il numero di copie (*2 e non 4);*
- la tipologia di carta (*modelli A4 e non carta a ricalco e/o con modulo continuo);*
- la distribuzione delle copie (*gli originali rimangono a produttore e destinatario mentre trasportatori e intermediario ricevono delle fotocopie della copia completa di tutte le informazioni);*
- numero di copie in possesso del trasportatore durante il viaggio (*una e non tre).*

Prospettive

- La vidimazione virtuale nella forma prevista dall'art. 193 rappresenta una soluzione transitoria (sino ad entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità).
- Unioncamere, coinvolta dall'Albo Gestori nella realizzazione di un prototipo del futuro sistema di tracciabilità, ha predisposto un progetto che prevede di utilizzare questa modalità come funzionalità stabile del Registro Elettronico Nazionale, sia per gli utenti obbligati all'adesione sia per i non obbligati estendendola anche ai registri di carico e scarico, con modalità da definire.